

DELIBERA N. 487/07/CONS

ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. PER IL MANCATO RISPETTO DEL TERMINE DI PREAVVISO PREVISTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 6, DELLA DELIBERA N. 83/06/CIR DI CUI ALLA CONTESTRAZIONE N. 1/07/DIR

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 25 settembre 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, ed in particolare l’articolo 98, comma 11;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286, recante “*Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria*”, ed in particolare l’articolo 136;

VISTA la delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito: l’Autorità) n. 136/06/CONS, ed il relativo Allegato A, recante “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità, approvato con delibera n. 316/02/CONS, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 152/02/CONS, recante “*Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parità di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa*”;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 4/06/CONS, relativa al “*Mercato dell’accesso disaggregato all’ingrosso (ivi compreso l’accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a banda larga e vocali (mercato n. 11 fra quelli identificati*

dalla raccomandazione della commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari”;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 83/06/CIR recante la “*Valutazione ed eventuali modificazioni dell’offerta di riferimento 2006 di Telecom Italia S.p.A. relativa ai servizi di accesso disaggregato all’ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di co-locazione di cui alla delibera n. 4/06/CONS*”, e in particolare, l’articolo 2, comma 6, secondo cui “*Telecom Italia, ai sensi della delibera n. 152/02/CONS e di quanto previsto all’art. 6, comma 2, della delibera n. 4/06/CONS, con almeno 60 giorni di preavviso agli operatori ed all’Autorità prima di introdurre nuove offerte di accesso rivolte ai propri utenti finali, ripropone sui servizi intermedi le corrispondenti promozioni. Tale previsione si applica anche al servizio di shared access con riferimento alle promozioni sui contributi di attivazione dei servizi ADSL retail di Telecom Italia (Alice). Le previsioni di cui al presente comma entrano in vigore a partire dall’entrata in vigore del presente provvedimento*”;

VISTO il verbale di accertamento n. 1/07/DIR del Direttore della Direzione Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica del 19 giugno 2007, notificato alla predetta società in data 20 giugno 2007, con il quale è stata accertata a carico della società Telecom Italia S.p.A. (di seguito: Telecom Italia), con sede principale in Milano, Piazza degli Affari, 2 e sede secondaria in Roma, al Corso d’Italia, 41, l’inosservanza dell’articolo 2, comma 6, della deliberazione n. 83/06/CIR, per aver attuato una promozione sui servizi di accesso disaggregato senza effettuare le previste comunicazioni all’Autorità e agli operatori alternativi nel termine di preavviso individuato dalla medesima disposizione (60 giorni). In particolare, con tale verbale si è rilevato che il tempo intercorso tra le predette comunicazioni e la data di decorrenza della proroga della promozione sui servizi di accesso disaggregato è stato, rispettivamente, di dieci giorni per gli operatori alternativi e di cinque giorni per l’Autorità;

VISTO l’atto di contestazione della Direzione Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica n. 1/07/DIR notificato in data 20 giugno 2007, con il quale è stata contestata alla società Telecom Italia, la violazione accertata con il verbale n. 1/07/DIR e si individua nel dirigente dott.sa Sabrina Agresta il responsabile del procedimento;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la società interessata in data 24 luglio 2007;

VISTA la memoria difensiva pervenuta in data 25 luglio 2007 (prot. AGCOM n. 47692), con la quale la società convenuta, dopo aver rappresentato brevemente i fatti, ha eccepito, in via principale, l’insussistenza della violazione e, subordinatamente, l’assenza di qualsivoglia effetto negativo delle condotte contestate, rilevando, in particolare, quanto segue:

CONTRODEDUZIONI

FATTO

1. in data 9 febbraio 2007, Telecom Italia comunicava all’Autorità e agli operatori alternativi l’intenzione di effettuare, dal 15 marzo al 15 maggio del 2007, una promozione *retail*, avente ad oggetto l’azzeramento del contributo di nuovo impianto per le linee RTG che a quelle ISDN (accesso base) a favore di tutta la clientela di rete fissa, residenziale ed affari) e una corrispondente promozione *wholesale*, avente ad oggetto l’azzeramento dei prezzi dei contributi impianto delle linee ULL;
2. in data 21 febbraio 2007, Telecom Italia comunicava all’Autorità e agli operatori alternativi che le predette promozioni, retail e wholesale, sarebbero terminate in data 15 aprile 2007, piuttosto che in data 15 maggio 2007;
3. in data 5 aprile 2007, Telecom Italia comunicava all’Autorità e agli operatori alternativi la volontà di prorogare i termini di scadenza di tali promozioni al 31 maggio 2007.

DIRITTO

- a) *Inapplicabilità della norma sanzionatoria invocata dall’Autorità:* con tale motivo Telecom Italia ha eccepito l’applicazione del regime sanzionatorio di cui all’articolo 98, comma 11, del decreto legislativo n. 259/03 alla fattispecie rilevata, in quanto, a dire della società, la previsione normativa che si assume violata (l’articolo 2, comma 6, della delibera 83/06/CIR) ha natura regolamentare, imponendo obblighi generali ed astratti, e non può pertanto essere qualificata quale ordine amministrativo;
- b) *Insussistenza della responsabilità di Telecom Italia per carenza dell’elemento oggettivo richiesto:* con tale motivo, la società ha respinto gli addebiti contestati, in quanto nella fattispecie non sarebbe configurabile alcun illecito amministrativo mancando il relativo elemento costitutivo oggettivo. In particolare, la società ha eccepito che, in base alla previsione di cui all’articolo 2, comma 6, della delibera 83/06/CIR, a partire dalla sua entrata in vigore (il 20 marzo 2007), Telecom Italia è tenuta ad effettuare le comunicazioni all’Autorità e agli operatori, nel termine ivi indicato, unicamente con riferimento alle “*nuove offerte di accesso*”, mentre non è tenuta ad effettuare le predette comunicazioni in relazione alle “*proroghe*” di offerte iniziate prima di quella data, le quali devono essere considerate quali mere “*rimodulazioni della loro durata*”. Ciò, in quanto solo per le nuove offerte sussistono esigenze tali da giustificare l’obbligo di preavviso, consistenti, per l’Autorità, nello svolgimento dell’analisi di

replicabilità e nel monitoraggio dell'andamento del mercato di riferimento, per gli operatori, nell'eventuale adozione di analoghe azioni commerciali nei confronti dei propri clienti. A detta della società, l'equiparazione della "proroga" alla "nuova offerta" determinerebbe, nel caso di specie, in ragione della eccessiva lunghezza del tempo di preavviso, una "ingessatura delle procedure di ideazione e messa in opera di iniziative promozionali" a svantaggio degli utenti, degli stessi operatori e del mercato nazionale e della sua competitività. Tutto quanto premesso, nel caso di specie, le comunicazioni all'Autorità e agli operatori, su cui si basa l'addebito, hanno ad oggetto la proroga delle indicate promozioni, ciò che comporta l'insussistenza di una nuova offerta assoggettabile al disposto del citato articolo 2, comma 6;

- c) *Insussistenza della responsabilità di Telecom Italia per carenza dell'elemento soggettivo richiesto:* con tale motivo, la società ha respinto gli addebiti contestati, in quanto nella fattispecie non sarebbe configurabile alcun illecito amministrativo mancando il relativo elemento costitutivo soggettivo. In particolare, la società ha rilevato che nella relazione per l'Avvocatura di Stato CT 17535/07 (sul *Ricorso proposto dalla società Telecom Italia contro l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'annullamento in parte qua della delibera 83/06/CIR*), l'Autorità ha riconosciuto di essere incorsa in un errore materiale in merito alla durata del termine di preavviso (pari a 30 giorni, piuttosto che quello di 60 giorni di cui al predetto articolo 2, comma 6). Tale elemento, in aggiunta a quello per cui il termine di preavviso è applicabile non solo alle nuove offerte ma anche alla mera proroga di offerte precedenti, elementi per la prima volta previsti nell'ambito della Contestazione n. 1/07/DIR, volta pertanto a modificare l'articolo 2, comma 6, della delibera n. 83/06/CIR, comporterebbero una violazione del principio di legalità e certezza del diritto tale da determinare la "totale assenza del necessario elemento soggettivo" in merito alla violazione contestata;
- d) *Assenza di effetti negativi scaturenti dalla condotta contestata:* in secondo luogo, Telecom Italia ha chiesto di valutare la assenza di qualsivoglia effetto negativo della condotta ai fini dell'esclusione dell'addebito. Al riguardo, la società ha dichiarato, di ciò fornendo riscontri documentali, che le attivazioni dei servizi all'ingrosso di accesso disaggregato effettuate da quattro operatori concorrenti nel periodo di applicazione della predetta promozione sono aumentate rispetto a quelle relative ai mesi precedenti;
- e) *Ulteriori circostanze rilevanti ai fini della quantificazione della sanzione:* in via subordinata, nel caso in cui non sia possibile escludere l'addebito, la società ha rilevato che il termine di decorrenza del preavviso di cui al citato articolo 2,

comma 6, corrisponde con il 5 aprile 2007 (piuttosto che il 10 aprile 2007), in quanto, nel caso di specie, la comunicazione all'Autorità a mezzo raccomandata (pervenuta il 10 aprile 2007) è stata preceduta da analoga comunicazione a mezzo fax del 5 aprile 2007. Al riguardo, l'esercente ha eccepito l'equivalenza della comunicazione a mezzo fax con quella a mezzo raccomandata.

VISTO che dall'attività istruttoria, e dalla documentazione acquisita, risulta accertata l'inottemperanza della società Telecom Italia agli obblighi imposti ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della delibera n. 83/06/CIR, per aver attuato una promozione sui servizi di accesso disaggregato senza effettuare le previste comunicazioni all'Autorità e agli operatori alternativi nel termine di preavviso individuato dalla medesima disposizione;

RITENUTO che le argomentazioni addotte dalla società resistente nelle memorie difensive e nel corso dell'audizione non sono idonee a superare i rilievi posti alla base della contestazione con cui è stato dato avvio al procedimento, per le seguenti motivazioni:

- a) sulla eccezione sollevata da parte resistente riguardo alla presunta *inapplicabilità della norma sanzionatoria invocata dall'Autorità*: si evidenzia che la disposizione contenuta nell'articolo 2, comma 6, della delibera n. 83/06/CIR non ha natura generale ed astratta, imponendo, diversamente a quanto rilevato dall'esercente, un comando puntuale e specifico (consistente nell'obbligo di preavviso) a un destinatario determinato (Telecom Italia), idoneo, pertanto, a qualificarsi quale ordine amministrativo. Non a caso, infatti, la delibera stessa, all'articolo 9, comma 5, puntualizza che *“il mancato rispetto da parte di Telecom Italia S.p.A. delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 98, comma 11, del Codice delle Comunicazioni Elettroniche”*; ciò costituisce la più evidente riprova della natura immediatamente vincolante del precetto della cui osservanza si tratta;
- b) sulla eccezione sollevata da parte resistente riguardo alla *presunta insussistenza della propria responsabilità per carenza dell'elemento oggettivo richiesto*: in base all'articolo 12 delle Disposizioni sulla legge in generale (*c.d. preleggi al codice civile*) nell'applicare una norma *“non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore”*. Nel caso di specie, la disposizione richiamata appare precisa e chiara, tanto da assumere un significato lineare; pertanto, è escluso che nell'interpretazione di tale norma si possa procedere alla ricerca di una differente intenzione del legislatore, tale ricerca essendo consentita solo in presenza di norme dal contenuto equivoco. In base al tenore letterale della predetta norma si evince, infatti, che la nozione di *“nuova offerta”* comprende quella di *“proroga dell'offerta”*. In altre parole:

- la nuova offerta si caratterizza per la “novità” del suo oggetto in relazione ad offerte precedenti. I principali elementi che caratterizzano l’oggetto di una offerta sono il suo contenuto (il tipo di promozione effettuata), le condizioni economiche e la durata;
- pertanto, la novità dell’offerta può riguardare sia il contenuto dell’offerta, sia le condizioni economiche dell’offerta, sia la sua durata.

Diversamente argomentando, Telecom Italia, attraverso reiterate proroghe di offerte base, per mesi o anni, potrebbe trasformare di fatto singole nuove offerte in un’unica offerta permanente, che, se iniziata prima dell’entrata in vigore della delibera n. 83/06/CIR, sfuggirebbe alla applicazione dell’articolo 2, comma 6, con particolare riferimento ai tempi di preavviso, con ciò eludendo tale normativa posta a presidio dei principi di non discriminazione e di parità di trattamento. In tale accezione, pertanto, la proroga di una offerta corrisponde ad una nuova offerta, in quanto varia, rispetto alla offerta iniziale, il contesto temporale di riferimento. Infatti, il termine iniziale di una proroga dell’offerta comincia a decorrere alla scadenza dell’offerta prorogata: nel caso di specie, l’offerta iniziale faceva riferimento al bimestre 15 marzo-15 aprile 2007, mentre la proroga dell’offerta, in scadenza il 31 maggio 2007, decorreva a partire dal 16 aprile 2007. Da ciò ne consegue anche l’erroneità delle argomentazioni assunte dall’esercente circa l’impossibilità di equiparare le nozioni di “nuova offerta” e “proroga” (in materia di replicabilità dell’offerta e di adozione di analoghe azioni commerciali da parte degli operatori alternativi), in quanto le specifiche esigenze sottese all’obbligo di preavviso, di cui all’articolo 2, comma 6, della delibera n. 83/06/CIR, sono riferibili ad entrambe le nozioni. Con riferimento, infine, alla dichiarazione dell’esercente in merito alla presunta “ingessatura delle procedure di ideazione e messa in opera di iniziative promozionali”, si rileva che quanto affermato non ha trovato conferma nei documenti acquisiti agli atti, costituendo, pertanto, mera dichiarazione di elementi non provati. A ciò, si aggiunga che le difficoltà evidenziate dalla società, consistenti in tale presunta ingessatura, quand’anche provate, attengono al rischio di libera iniziativa imprenditoriale dell’esercente, dovendo la medesima società adoperarsi fattivamente per evitare che il rispetto del termine di preavviso, previsto in via generale per tutte le nuove offerte, comprensive anche delle proroghe, costituisca un ostacolo alla ideazione e messa in opera di tali promozioni;

- c) sulla eccezione sollevata da parte resistente riguardo alla *presunta insussistenza della propria responsabilità per carenza dell’elemento soggettivo richiesto*: la società, a giustificazione della propria condotta, eccepisce, nel caso di specie, la sussistenza di una situazione di incertezza del quadro normativo di riferimento

(per fatto dell’Autorità) idoneo a determinare un errore incolpevole in merito alla liceità della propria condotta. Si fa riferimento al fatto che l’articolo 2, comma 6, della delibera n. 83/06/CIR sia stato modificato dalla Contestazione n. 1/07/DIR, sia in riferimento alla durata del preavviso (30 giorni) sia al suo contenuto (con l’aggiunta della proroga di offerte alle nuove offerte). Preliminarmente, si rileva che l’errore è “*scusabile*” quando non è superabile attraverso l’uso della ordinaria diligenza. Nel caso di specie, Telecom Italia non ha addotto elementi idonei a dimostrare la sua incolpevole buona fede. Infatti, riguardo alla suddetta “*situazione di incertezza*”, si rileva che:

- come evidenziato al punto sub b, la nozione di “*nuova offerta*”, di cui all’articolo 2, comma 6, comprende quella di “*proroga dell’offerta*”, ciò che si evince chiaramente in base al significato letterale della norma; peraltro, Telecom Italia avrebbe ben potuto chiedere chiarimenti sul tema, ciò che invece non è avvenuto, sicché, sotto questo profilo, il suo operato appare negligente;
- il fatto che nell’articolo citato si faccia riferimento a un termine di preavviso di 60 giorni è dovuto ad un mero errore materiale, come evidenziato nel considerato n. 39 della delibera (nel quale la durata del preavviso è espressamente convenuta in 30 giorni) oltre che confermato nella citata Relazione per l’Avvocatura dello Stato. Anche in tal caso, il fatto che il termine da reputarsi valido sia, senza possibilità di equivoco, quello di 30 giorni si ricava dalla prassi regolamentare dell’Autorità in situazioni analoghe (ad esempio, la previsione di cui all’articolo 1, comma 2, della delibera n. 6/03/CIR). A ciò si aggiunga che l’Autorità, ogniqualvolta ha ritenuto opportuno prescrivere un termine maggiore, ha provveduto ad motivare ciò in maniera circostanziata. Pertanto, la palese contraddizione tra il termine indicato dal considerato n. 39 e quello, invece, recato dall’articolo 2 comma 6 è da sciogliersi in senso favorevole al primo.

Tutto quanto premesso, le difficoltà interpretative connesse alla nozione di nuova offerta e alla durata del preavviso avrebbero dovuto essere superate dalla società con l’impiego della dovuta diligenza, in modo da consentire il rispetto della disposizione violata nei tempi ivi indicati. A ciò, si aggiunga che, nel caso di specie, la società non ha rispettato né il termine di preavviso di 30 giorni né quello di 60 giorni previsti dai citati atti, in quanto la comunicazione all’Autorità e agli operatori alternativi della proroga dell’offerta è avvenuta con solo 10 giorni di preavviso rispetto alla entrata in operatività dell’offerta. La stessa Telecom Italia, quindi, ha reputato necessario un preavviso: ma ha arbitrariamente ritenuto di potere essa stessa “*scegliere*” il relativo termine;

- d) sulla eccezione sollevata da parte resistente riguardo alla *presunta assenza di effetti negativi scaturenti dalla condotta contestata*: le circostanze addotte dalla

società, benché comprovate da idonei riscontri documentali, non sono idonee ad escludere l'addebito, ma possono rilevare unicamente sotto il profilo della gravità della violazione e quindi ai fini della quantificazione della sanzione: ciò, in quanto per il perfezionamento dell'illecito in questione non è necessario il verificarsi di un effetto pregiudizievole, essendo sufficiente la mera inosservanza della norma finalizzata ad assicurare agli operatori alternativi il diritto di concorrere sul mercato finale dell'accesso con la garanzia della piena replicabilità delle offerte ed all'Autorità di esplicare la propria funzione di vigilanza a garanzia del principio di non discriminazione interna ed esterna;

- e) sulla eccezione sollevata da parte resistente riguardo alla *presunta sussistenza di ulteriori circostanze rilevanti ai fini della quantificazione della sanzione*, si evidenzia che l'esistenza di una comunicazione via fax all'Autorità in data 5 aprile 2007 ha trovato conferma negli elementi prodotti. Nell'ambito della quantificazione della misura della sanzione, pertanto, si terrà conto del fatto che il tempo intercorrente tra la comunicazione della promozione all'Autorità e l'entrata in operatività della (proroga della) medesima promozione (il 16 aprile 2007) è pari a 10 giorni;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 98, comma 17-*bis*, del decreto legislativo n. 259/03, nel caso di specie non si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge n. 689/81;

RITENUTA la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo n. 259/03 da determinarsi tra un minimo di € 120.000,00 ed un massimo di € 2.500.000,00;

RITENUTO di dover determinare la sanzione pecuniaria per la violazione contestata nella misura del minimo edittale, pari a € 120.000,00 (centoventimila/00) in relazione agli usuali criteri per la determinazione della sanzione di cui all'articolo 11 della legge n. 689/81:

- *la gravità della violazione*: a tal riguardo, va rilevato che il comportamento dell'esercente si sostanzia in un illecito che si è articolato in una condotta continuata e complessa consistente nel mancato rispetto del termine di preavviso di cui all'articolo 2, comma 6, della delibera n. 83/06/CIR, sia in riferimento alla comunicazione all'Autorità della citata promozione *wholesale* sia alla comunicazione della medesima promozione agli operatori alternativi. Con riferimento a tale condotta, inoltre, si rileva che:
 - da un lato, l'esercente ha violato un unico precetto dispositivo, sebbene posto a presidio di interessi diversificati consistenti, per gli operatori alternativi, nella piena replicabilità delle offerte e, per l'Autorità, nell'efficienza della azione

amministrativa relativamente alla propria funzione di vigilanza a garanzia del principio di non discriminazione interna ed esterna;

- dall'altro, l'istruttoria non ha fatto emergere la sussistenza di particolari pregiudizi conseguenti alla violazione del precetto;
- *l'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: la società Telecom Italia non ha assunto iniziative spontanee in tal senso;
- *la personalità dell'agente*: la società Telecom Italia è dotata di un'organizzazione interna idonea a garantire il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 6, della delibera n. 83/06/CIR;
- *le condizioni economiche dell'agente*: la situazione patrimoniale dell'esercente è tale da potere affrontare la sostenibilità della sanzione pecuniaria che si va ad irrogare per la violazione;

VISTA la relazione del responsabile del procedimento e le risultanze istruttorie;

SENTITA la relazione del Commissario Sebastiano Sortino, relatore ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Telecom Italia S.p.A., con sede principale in Milano, Piazza degli Affari, 2 e sede secondaria in Roma, al Corso d'Italia, 41, di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria di € 120.000,00 (centoventimila/00) per la violazione, nei termini descritti in motivazione, delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, della delibera n. 83/06/CIR, sanzione comminata ai sensi dell'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259;

DIFFIDA

la società Telecom Italia S.p.A. a non porre in essere ulteriori comportamenti in violazione dell'articolo 2, comma 6, della delibera n. 83/06/CIR;

INGIUNGE

alla citata società di versare la somma di € 120.000,00 (centoventimila/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, sul c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2379 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni", entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge 24 novembre 1981 n. 689.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "Delibera 487/07/CONS".

Ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 259/03, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo. La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibile nel sito web dell'Autorità: www.agcom.it.

Napoli, 25 settembre 2007

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

Per visto di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola